



COMUNE D I MAGISANO

Provincia di Catanzaro

Viale Maurizio Giglio, 47 – 88050 Magisano (CZ) tel. 0961 926015

ORDINANZA N°14/2026 Reg. Ord

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 di limitazione dell'utilizzo di acqua potabile nell'ambito del territorio del Comune di MAGISANO nel periodo estivo – anno 2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'acqua rappresenta una risorsa fondamentale per la vita sul Pianeta, indispensabile per tutti gli esseri viventi (animali, umani e vegetali) e necessaria per il mantenimento del benessere psicofisico dell'organismo umano;
- tra tutte le risorse naturali, l'acqua costituisce la più importante, non essendo possibile alcuna forma di vita in sua assenza; che la disponibilità di tale risorsa non è infinita, bensì limitata, circostanza che determina una serie di criticità sia a livello locale che mondiale;
- nell'ultimo secolo il consumo di acqua è più che raddoppiato per effetto della crescita demografica, dell'impatto dei cambiamenti climatici e della modifica degli stili di vita; che la scarsità delle precipitazioni piovose, effetto tangibile dei mutamenti climatici in atto, comporta, soprattutto nel periodo estivo, la necessità di razionare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili;
- i livelli pluviometrici registrati sul territorio nazionale e regionale risultano largamente inferiori alle medie stagionali;
- allo stato, registrandosi altresì una contrazione nella fornitura di acqua potabile sul territorio comunale, si è già reso necessario procedere alla relativa razionalizzazione, tenuto conto che il consumo ha già raggiunto il picco della stagione estiva;

POSTO CHE la situazione climatica della stagione in corso, benché con ridotta criticità riguardo il rischio di siccità ed emergenza idrica, ma con temperature molto elevate, potrebbero non consentire di assicurare il normale utilizzo delle risorse idriche di riserva, considerato il consistente incremento dei consumi idrici in atto;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, in quanto risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

TENUTO CONTO, inoltre, che durante la stagione estiva si registra abitualmente un notevole aumento del consumo di acqua, utilizzata non solo a fini domestici ed igienici, ma anche per scopi diversi, quali ad esempio innaffiamento di orti e giardini, lavaggio auto, strade, selciati, riempimento piscine, ecc.;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di adottare una serie di misure di carattere urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per uso alimentare, domestico e

igienico e quindi a limitare i possibili disagi che potrebbero derivarne dalla scarsa disponibilità, contrastandone ogni possibile spreco, e/o utilizzo superfluo;

PRESO ATTO, delle recenti criticità riscontrate anche attraverso Sorical, riguardanti la condotta e la diminuzione dei livelli dei serbatoi comunali;

CONSIDERATO, che occorre pertanto adottare ogni utile accorgimento volto a sensibilizzare l'utenza ad una ponderata gestione delle risorse idriche e ad economizzare il consumo di acqua potabile per far fronte alla segnalata criticità nell'approvvigionamento idropotabile e prevenire più gravi inconvenienti, nel periodo estivo, limitando il consumo d'acqua potabile per uso extradomestico;

VISTI:

- la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, i cui obiettivi principali erano conformi alle finalità complessive della politica ambientale della Comunità, ovvero contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, muovendo dai principi della precauzione e dell'azione preventiva, dal principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- il d.lgs. n. 152/2006 all'interno del quale la disciplina in materia di tutela delle acque è in gran parte confluita e in particolare la Parte terza rubricata "norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- l'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) in base al quale il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; il successivo comma 5, che prevede, fra l'altro, che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ATTESO CHE l'art. 98 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e che, pertanto, tale elemento costituisce riferimento per l'adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini e dei soggetti comunque transitanti o operanti nel territorio del Comune;

CONSIDERATO:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per la cittadinanza sotto il profilo igienico-sanitario;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la tutela della salute correlata alla piena disponibilità ed al corretto uso delle risorse idriche, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che i provvedimenti sono finalizzati a limitare il consumo improprio dell'acqua potabile, per consentire la gestione ottimale della risorsa per i principali usi connessi ad esigenze primarie;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni che ne rendono necessaria l'adozione;

TENUTO CONTO ALTRESÌ che, per la particolare urgenza di procedere e per la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa e qui interamente richiamati che:

A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15 settembre 2026 (salvo ulteriori provvedimenti) i prelievi di acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale siano consentiti esclusivamente per i normali usi alimentari, domestici e sanitari, ovvero, per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitano dell'uso di acqua potabile ivi compresi i servizi pubblici di igiene urbana e decoro urbano, la manutenzione del verde pubblico e degli orti urbani;

RACCOMANDA

Di limitare al minimo necessario l'utilizzo dell'acqua potabile per i seguenti usi:
irrigazione di orti e giardini;
ludico, ricreativi e sportivi;

DISPONE

Che è fatto divieto senza limite d'orario di utilizzare l'acqua per:

1. L'irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati, salvo che per il consumo strettamente familiare;
2. Il lavaggio di aree cortilizie e piazzali privati;
3. Il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli impianti autorizzati;
4. L'eventuale riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Settore comunale che gestisce la rete acquedottistica;
5. Di utilizzare le risorse idriche disponibili dando priorità al consumo umano, alle aziende zootecniche regolarmente iscritte e operanti sul territorio comunale, nonché ai possessori di animali purché regolarmente dichiarati secondo le modalità e i termini previsti dalla legge;

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, fatto salvo la facoltà di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

INVITA

Tutti i cittadini ed i soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio del Comune di Magisano ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi dell'acqua potabile, secondo quanto previsto dall'art. 98, del d.lgs. n. 152/2006;

INFORMA

Che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, prevista dall'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Magisano al fine di garantirne la divulgazione e che sia, inoltre, comunicata a:

A S.E. il Prefetto di Catanzaro;

Al Sig. Questore di Catanzaro;

Al Sig. Comandante della stazione dei Carabinieri di Zagarise;

Alla Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile;

Al Comando della Polizia Locale per assicurarne l'osservanza;

AVVERSO

Il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria, sede di Catanzaro, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, 28 luglio 2026



Il Sindaco
Dott. Antonio Lostumbo